COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Settore Servizio Sociale
Via Argentaria, 14

Il Dirigente del Settore II Servizi e Politiche Sociali

Visti:

- La Legge n. 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 con il quale è stato istituito il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,* destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025 avente ad oggetto *"Fondo per il sostegno all'acceso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11";*
- la Determinazione della Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna n. 1505/30028 del 17.07.2025 avente ad oggetto *"Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.* ***Approvazione nuovo bando regionale permanente*** *e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno"* con la quale è stato approvato il Bando permanente per l'assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione *in sostituzione di quello approvato con la Determinazione Assessorato LL.PP. n. 1731/32406 del 01 agosto 2024;*

Rende Noto

che, in attuazione dell'art. 9 del nuovo Bando Regionale di cui sopra, con la propria **Determinazione n. 2938 del 12.09.2025** è stato approvato il presente

BANDO PUBBLICO

per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione ai sensi dell'art. 11 della L. n.431/98

Annualità 2025

Premessa

Il contributo decorre dal 01 gennaio 2025 (o dalla data di effettiva validità del contratto di locazione, se questa è successiva al 01 gennaio) e viene determinato secondo quanto stabilito nel presente Bando.

Il procedimento prevede la presentazione di due distinte istanze:

1) istanza di ammissione al contributo;
2) presentazione delle ricevute di pagamento dell'anno 2025.

Art. 1 – Destinatari del contributo – Requisiti di Accesso

Per l'ammissione al presente Bando **il richiedente** deve possedere tutti i requisiti di seguito indicati:

a) residenza anagrafica nel Comune di Iglesias nell'alloggio oggetto del contratto di locazione al momento della presentazione della domanda oppure nel periodo relativamente al quale si richiede il contributo;

b) cittadinanza:

- italiana;
- di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- di uno Stato *non appartenente all'Unione Europea*, in possesso di un *regolare permesso di soggiorno;*

c) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso residenziale relativo ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, adibito ad abitazione principale.

Il contratto deve:

- risultare **regolarmente registrato** ed **in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro** salvo applicazione del regime della c.d. "cedolare secca";
- avere ad oggetto un alloggio adibito ad *abitazione principale*, corrispondente alla *residenza anagrafica* del nucleo del richiedente ed ubicato nel Comune di Iglesias. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.
  Non è quindi necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda bensì che sia/sia stato titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2025.

d) capacità economico-patrimoniale espressa dal valore **ISEE 2025** vigente alla data di presentazione della domanda di ***importo non superiore ad € 16.828,00 .***
L'Attestazione ISEE dovrà essere elaborata nel rispetto della vigente normativa di cui al D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.
Non sono ammesse attestazioni ISEE che riportano annotazioni di anomalie/omissioni.

e) incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISEE 2025 del nucleo familiare ***superiore alla percentuale*** *sotto indicata in base alla fascia di appartenenza:*

- ***FASCIA A)*** valore ISEE 2025 di importo uguale o inferiore ad ***€ 15.688,40*** (somma di due pensioni minime INPS: € 603,40*13 mesi*2) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo deve essere superiore al **14%**;

- ***FASCIA B)*** valore ISEE 2025 di importo compreso tra € 15.688,41 ed **€ 16.828,00** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo deve essere superiore al **24%**.

Non sono ammessi al contributo:

- ***i richiedenti il contributo che non siano anche gli intestatari del contratto di locazione, ancorché il titolare del contratto sia un componente del suo nucleo familiare;***
- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle **categorie catastali A1, A8 e A9**, nonché nelle **categorie catastali** riferite ad **usi non abitativi**;
- i titolari di contratto di locazione stipulato **tra parenti ed affini** entro il secondo grado o tra **coniugi non separati legalmente**;
- i contratti **stipulati successivamente alla data di scadenza stabilita per la presentazione dell'istanza di ammissione,** come meglio precisato al successivo art. 5;
- gli assegnatari di **alloggi a canone sociale** ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione;
- domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti;
- i **nuclei familiari** nei quali anche un solo componente risulti titolare del **diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione** su un ***alloggio adeguato*** alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito *in qualsiasi località del territorio nazionale*.
  La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.
  Nel caso in cui il componente del nucleo non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata *sulla base della relativa quota.*
  Ai sensi del comma 1 lett. c. dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989 "*è considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'articolo 9, punto b.2.2)*";

Il contributo **è concesso:**

- anche qualora *il canone* non sia stato corrisposto dal richiedente (intestatario del contratto) ma da un altro componente del suo nucleo familiare;
- qualora il richiedente, pur essendo titolare del diritto di proprietà su un *alloggio adeguato* alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi

località del territorio nazionale, si trovi nell'***impossibilità giuridica*** di godere del bene (ad *esempio: a causa di assegnazione - in sede di separazione - della casa all'altro coniuge).*

*Sono **ammessi** al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.*

Art. 2 – Domanda di ammissione – Modalità e termini di presentazione

La domanda di accesso al presente Bando pubblico deve essere presentata **esclusivamente** mediante il Portale dei "Servizi Sociali online" del Comune di Iglesias all'indirizzo "https://sociali.dgegovpa.it/iglesias" con accesso tramite credenziali **Spid o CIE**, **a pena di irricevibilità** nel **periodo dal 20.09.2025 al 20.10.2025.**

L'istanza debitamente compilata dovrà essere presentata dall'**intestatario del contratto di locazione.**

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più intestatari del contratto di locazione facenti parte del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza nella scelta a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo.

N.B. I richiedenti che nell'arco dell'anno 2025 siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.
A tal fine, nella domanda di ammissione, occorrerà compilare gli appositi campi in cui indicare gli altri Comuni ai quali sia già stata presentata o si intenda presentare istanza per il medesimo anno 2025.
Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti.
In tali casi, il richiedente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Alla domanda andranno ***allegati i seguenti document***i:

- **contratto di locazione** relativo all'anno 2025 o alla parte di esso per il quale si richiede il contributo (**obbligatorio)**;
- ricevuta modello **F24 ELIDE** relativo al versamento dell'imposta di registro per il 2025 ***o, in alternativa,*** documentazione attestante l'adesione al regime della c.d. ***"cedolare secca"*** di cui all'art.3 del D.lgs 23/2011che prevede l'esonero dall'imposta di registro **(obbligatorio);**
- titolo di soggiorno in corso di validità (obbligatorio solo per i cittadini extracomunitari);
- documentazione attestante la disabilità (con un *grado di invalidità oltre il 67%*) di uno o più componenti il nucleo familiare (obbligatorio nel caso in cui si possa e si intenda beneficiare della maggiorazione del contributo del 25% di cui all'art. 4).

Alla domanda di ammissione non dovranno essere allegate le ricevute di pagamento del canone di locazione (vedasi art. 6).

Art. 3 – Graduatoria di ammissione – Cause di Esclusione - Ricorsi/Istanze in autotutela

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande pervenute con le modalità e nei termini previsti, verificandone la completezza e regolarità, al fine di elaborare **la graduatoria degli ammessi.**

Ai fini del perfezionamento dell'istruttoria delle domande, l'Ufficio potrà formulare richieste di chiarimenti e/o integrazioni che dovranno pervenire entro il **termine perentorio di 10 giorni lavorativi.**

Sono considerate **cause di esclusione** dalla **graduatoria** le seguenti situazioni:

- la domanda è presentata da un componente il nucleo che non sia intestatario del contratto di locazione;
- la domanda è presentata con modalità differenti da quelle indicate all'art. 2;
- nella domanda vengono rese false dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;
- il mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata dall'Ufficio entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, di cui al presente articolo, decorrenti dalla richiesta stessa;
- la presentazione di altra domanda, da parte di un qualsiasi altro intestatario del contratto di locazione facente parte dello stesso nucleo familiare, avvenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora.

Tutte le istanze in possesso dei sopra indicati requisiti verranno ammesse in graduatoria.

La graduatoria comunale, approvata con Determinazione del Dirigente del Settore II dei Servizi e Politiche Sociali, sarà **pubblicata nell'Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune** nel rispetto delle disposizioni di cui al G.D.P.R. 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, **con la sola indicazione del numero di protocollo dell'istanza**.

Si rammenta che la pubblicazione sul sito istituzionale del comune sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della L,241/1990 e ss.mm.ii. , nell'assolvere all'obbligo posto a carico dell'Ente di comunicazione dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati, in quanto funzionale a garantire la piena conoscibilità degli atti nonché la speditezza e celerità nell'espletamento della procedura.

Di conseguenza alla pubblicazione non farà seguito alcuna comunicazione personale di ammissione o esclusione alla misura di sostegno, con conseguente onere di consultazione in capo al richiedente.

Si invitano pertanto i richiedenti a conservare la ricevuta di avvenuta ricezione dell'istanza, contenente il numero di protocollo, che viene inviata dal Sistema all'indirizzo e-mail presente sulla Sezione "I miei Dati" del *Portale dei Servizi Sociali on line* al fine di poter consultare l'esito dell'istanza e la propria posizione in graduatoria. In qualsiasi caso la domanda sarà consultabile sul Portale del Cittadino nell'Area "Servizi attivati" e "Storico istanze".

Gli interessati potranno inoltrare all'Ufficio competente, tramite il Protocollo dell'Ente, eventuali richieste di **riesame in autotutela o ricorsi** avverso la suddetta graduatoria entro **15 giorni**

dall'avvenuta pubblicazione, specificando nell'*oggetto "Ricorso/Riesame in autotutela avverso graduatoria CANONI LOCAZIONE 2025".*

Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, osservazioni o istanze di riesame oppure gli stessi si rivelino infondati la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Se invece dalla successiva analisi delle stesse si rileveranno delle inesattezze nella graduatoria pubblicata, quest'ultima sarà considerata provvisoria e si procederà, nel più breve tempo possibile, alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto a ricevere il contributo massimo teorico spettante, in quanto *subordinato alla consegna delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione dell'anno 2025 (vedasi art. 6) nonché all'entità e all'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna (vedasi art. 5).*

Art. 4 – Contributo spettante – Modalità di calcolo

La base di calcolo del contributo è rappresentata dall'importo del canone di locazione annuo per il 2025 rapportato ai mesi di effettiva validità del contratto.

L'ammontare del contributo non può eccedere *la differenza tra il canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile.*

Il canone *sopportabile* varia a seconda della fascia ISEE di appartenenza del beneficiario nel seguente modo:

- **FASCIA A) – ISEE fino ad € 15.688,40:** il contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al **14%** l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può mai essere superiore ad **€ 3.098,74**;
- **FASCIA B) – ISEE da € 15.688,41 fino ad € 16.828,00:** il contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al **24%** l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può mai essere superiore ad **€ 2.320,00**.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo.

Valore ISEE 2025 del nucleo familiare del richiedente pari ad € 10.000,00 (Fascia A).
Canone annuo effettivo: € 3.600,00;
Canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;
Ammontare massimo del contributo: canone annuo effettivo - canone sopportabile
= € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Per i nuclei familiari che includono ***ultrasessantacinquenni*** o **disabili** (con un *grado di invalidità oltre il 67%*) il contributo da assegnare verrà incrementato di un ulteriore **25%.**
In tal caso sarà necessario *allegare* alla domanda apposita *documentazione attestante la disabilità*.

Il valore del contributo ammissibile **non potrà *in ogni caso***, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi, **superare il limite** di:

- **€ 3.098,74** per la **Fascia A**
- **€ 2.320,00** per la **Fascia B**.

Nel caso in cui il richiedente siano stato titolare, nell'arco dell'anno 2025, di **contratti di locazione in più di un Comune** il Comune di Iglesias effettuerà il calcolo del contributo tenendo conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri Comuni per terminare il canone annuo che successivamente verrà parametrato al canone di locazione relativo al contratto di locazione nel solo Comune di Iglesias).

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due Comuni nel corso dell'anno:

ISEE 2025 del nucleo familiare: € 10.000;
Canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;
Canone gennaio - marzo 2025 nel Comune di Iglesias: € 1.000,00;
Canone luglio - dicembre 2025 in altro Comune: € 2.600,00;
Totale canone annuo: € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;
Ammontare massimo del contributo: canone annuo effettivo - canone sopportabile.
Pertanto ammontare totale del contributo: € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 così ripartito:

- Contributo Comune Iglesias: € 2.200,00 x € 1.000,00/€ 3.600,00 = € 611,11;
- Contributo altro Comune: € 2.200,00 x € 2.600,00/€ 3.600,00 = € 1.588,89.

4.1 Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione.

È ***ammesso il cumulo*** tra il contributo di cui al Fondo in oggetto ed altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, quale *ad esempio* la quota aggiuntiva prevista per i beneficiari della misura nazionale Assegno di Inclusione (ADI), *entro i limiti dell'importo del canone di locazione annuo e dell'importo massimo di cui sopra.*
A tal fine nell'istanza di ammissione occorrerà indicare se sono stati percepiti altri contributi per il pagamento dei canoni ed il relativo importo.

Art. 5 – Fabbisogno comunale e regionale

Il valore totale dei contributi massimi spettanti a tutti gli ammessi in graduatoria, calcolati in base alle regole di cui sopra, rappresenta il *fabbisogno comunale* che verrà comunicato alla Regione Sardegna ***entro il termine del 01 dicembre 2025.***

Di conseguenza ***i contratti stipulati successivamente alla scadenza di presentazione dell'istanza di ammissione (20.10.2025) non potranno essere ammessi al procedimento per l'annualità 2025*** *salvo* che non si tratti di trasferimento in un altro alloggio del Comune di Iglesias con il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. In tal caso l'importo del contributo non potrà superare quello stimato per la collocazione in graduatoria e confluito nel fabbisogno regionale trasmesso alla Regione.

La Regione Autonoma della Sardegna determinerà il fabbisogno regionale corrispondente alla sommatoria di tutti i fabbisogni comunali e provvederà alla ripartizione delle risorse disponibili che per l'anno 2025 ammontano complessivamente ad € 22.000.000,00.

Nel caso in cui le risorse stanziate nel bilancio regionale per l'annualità 2025 non fossero sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno regionale, le stesse verranno ripartite tra tutti i Comuni in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra il totale delle risorse ed il fabbisogno regionale.

Art. 6 – Istanza per la presentazione delle ricevute di pagamento del canone

L'erogazione del contributo è *subordinata* alla presentazione:

- delle ricevute di pagamento del canone di locazione di tutte le mensilità dell'anno 2025 per le quali si intende ottenere il rimborso, a firma leggibile del locatore con indicazione del numero e della data di emissione e corredate da marca da bollo da € 2,00 qualora l'importo sia superiore ad € 77,47.
- e/o della ricevuta del bonifico di pagamento del canone di locazione di tutte le mensilità dell'anno 2025 per le quali si intende ottenere il rimborso **contenente il codice identificativo dell'operazione**.

In alternativa è possibile presentare una dichiarazione liberatoria dell'avvenuto pagamento del canone di locazione per l'intera annualità 2025, resa da parte del proprietario dell'immobile con allegata fotocopia del documento d'identità di quest'ultimo.

Ciò premesso, tutti gli ammessi alla graduatoria definitiva dovranno trasmettere tali giustificativi di spesa tramite apposita istanza online **esclusivamente** mediante il Portale dei "Servizi Sociali online" del Comune di Iglesias all'indirizzo "https://sociali.dgegovpa.it/iglesias", con accesso tramite credenziali **Spid o CIE**, nel periodo **dal 02 al 31 gennaio 2026, a pena di irricevibilità.**

Trattandosi di invio di documenti digitali, di cui all'art. 38 della L.445/2000, il richiedente nell'istanza dovrà rendere *apposita dichiarazione di conformità* degli stessi agli originali che dovranno essere accuratamente conservati dal richiedente per un periodo di cinque anni, durante il quale l'Ufficio potrà richiederne l'acquisizione per gli opportuni controlli di veridicità.

In caso di mancata presentazione dell'istanza di trasmissione delle ricevute di pagamento del canone di locazione, gli ammessi alla graduatoria, stilata sulla base delle istanze di ammissione, decadranno dalla stessa perdendo definitivamente il diritto al contributo "teoricamente" spettante.

Art. 7 - Erogazione del contributo

Il Comune procederà all'istruttoria delle istanze di cui al precedente art. 6, per determinare *il contributo effettivamente spettante* a ciascun ammesso in graduatoria, sulla base delle mensilità dell'anno 2025 per le quali è stato dimostrato il pagamento del canone di locazione.

Il contributo sarà erogato solo dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora il *finanziamento trasferito dalla Regione Autonoma della Sardegna* per l'anno 2025 fosse *insufficiente* a coprire l'intero fabbisogno ***si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.***

In caso di **morosità** è prevista la possibilità che il contributo spettante venga erogato direttamente al locatore a totale o parziale sanatoria della medesima.
A tal fine dovrà essere presentata apposita autocertificazione sullo **stato di morosità** con l'indicazione dei mesi dell'anno 2025 interessati, del relativo importo complessivo nonché l'iban del locatore da utilizzare per l'accredito in suo favore, a firma sia del locatore che del conduttore.

Il contributo non sarà erogato qualora lo stesso, all'atto della liquidazione, risulti inferiore ad € 10,00.

Art. 8 – Pubblicità dell'Avviso

Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'Albo Pretorio OnLine e sul sito istituzionale del Comune di Iglesias.

Art. 9 – Controlli

Il Comune di Iglesias procederà, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'articolo 4 comma 7 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, ad effettuare le opportune verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle proprie banche dati e quelle di altri Enti ed Uffici pubblici d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, secondo la vigente normativa in materia.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e quelle previste dalle altre leggi vigenti in materia, qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni il dichiarante verrà escluso dalla graduatoria e decadrà dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. In tal caso il competente Ufficio dei Servizi Sociali provvederà a mettere in atto tutte le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 10 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è il Dirigente del Settore Servizi e Politiche Sociali **Dr. Paolo Carta.**

Art. 11– Ricorsi/Riesame in autotutela

Gli interessati potranno inoltrare all'Ufficio competente, tramite il Protocollo dell'Ente, eventuali richieste di **riesame in autotutela o ricorsi** avverso la graduatoria di cui all'art. 3 entro **15 giorni**

dall'avvenuta pubblicazione, specificando nell'*oggetto "Ricorso/Riesame in autotutela avverso graduatoria CANONI LOCAZIONE 2025".*

Le opposizioni che perverranno oltre tale termine non saranno prese in esame.

Art. 12 – Normativa e prassi di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Bando Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dalla normativa statale (Legge 431/98, D.M. LL.PP. del 07 giugno 1999, ecc.) e da quella regionale (D.G.R. n. 36/36 del 09.07.2025, Determinazione RAS n. 1505/30028 del 17.07.2025, art. 2 della L.R. n. 13/1989, ecc.) in vigore nonché a tutte le altre leggi, atti e documenti di prassi (circolari, ecc.) che dovessero essere emanare in materia successivamente alla pubblicazione del presente Bando.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati dal Comune di Iglesias e dalla Regione Sardegna, in quanto contitolari del trattamento, per i fini istituzionali connessi all'espletamento della procedura in oggetto *come da* ***Informativa Privacy allegata al presente Bando***.

Art. 14 – Informazioni

Per **ulteriori informazioni** su quanto indicato nel presente Avviso è possibile rivolgersi agli uffici del **Segretariato Sociale** dell'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Iglesias sito in Iglesias in Via Argentaria n. 14 che osserva i seguenti orari:

- lunedì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:00
- martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Contatti:

- indirizzo di posta elettronica: segretariato.sociale@comune.iglesias.ca.it
- telefonici:
  - Dott.ssa Daniela Jannelli - 0781.274419
  - Dott.ssa Augusta Murroni - 0781.274403